MODIFICAZIONE TEMPORANEA ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1942, N. 128, IN MATERIA DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE AI SERVIZI RADIOELETTRICI A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI

Art. unico

In deroga al disposto dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, e' data facolta' all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di sospendere, al massimo per un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le sessioni normali di esami per il conseguimento dei certificati internazionali per il disimpegno dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili, fino a che, nel termine suddetto, la materia del conseguimento dei certificati stessi non sara' stata ridisciplinata con nuove norme.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1952, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazione temporanea all'art. 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, in materia di esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili
Estremi	Legge 3 novembre 1952, n. 1973
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazione-temporanea-all-art-3-della-legge-6-febbraio-1942-n-128/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it